

Per quanto riguarda la malattia durante le ferie, la Corte costituzionale, in una sentenza del 1987, afferma il diritto alla sospensione del decorso delle ferie.

Il motivo di questa scelta è semplice: i giorni off dalla propria attività lavorativa sono necessari al dipendente a ristorarsi e riposarsi. In caso in cui la malattia o l'infortunio ostacoli questa possibilità, le ferie devono essere sospese.

In particolare sono incompatibili con le ferie tutte quelle alterazioni dello stato di salute che impediscono al lavoratore la cura della propria vita sociale e personale; e non solo quindi il mero svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature). Nessuna interruzione delle ferie, invece, per i casi di stress psico-fisico.

Cosa fare in caso di malattia durante le ferie

Il dipendente che necessita di giorni di malattia durante il periodo di ferie programmato, deve comportarsi come se fosse stato in servizio. Vale a dire:

- Comunicare al proprio datore di lavoro la malattia. Rispettando la prassi messa in atto in Azienda. Ad esempio in Alstom telefonando al numero 800152060 comunicando l'assenza e il numero di protocollo.
- Sottoporsi ad una visita dal proprio medico curante, o da un altro medico del Servizio sanitario nazionale (SSN), controllando che l'indirizzo di reperibilità per un eventuale controllo sia corretto. Sarà così compilato un certificato medico che il Medico invierà all'Inps, in caso contrario sarà compito del dipendente inviarlo alla propria sede Inps tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione è fondamentale perché in caso in cui essa non avvenga, il dipendente non ha diritto a recuperare le ferie non godute a causa della malattia.

In questo caso specifico la sospensione delle ferie e la conversione dell'assenza in malattia decorre non dalla data di rilascio del certificato bensì, ha affermato la Cassazione con sentenza n. 8016/2016, dalla data in cui il datore ne viene a conoscenza.

Malattia in ferie e visite fiscali

L'azienda ha peraltro la facoltà di ottenere apposite visite di controllo da parte di strutture pubbliche (ASL e INPS); per accertare che lo stato di malattia sia idoneo ad interrompere il godimento delle ferie.

Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese dell'Unione Europea

Se la malattia è insorta in un Paese UE, i Regolamenti comunitari prevedono che sia applicata la legislazione del Paese presso il quale è assicurato il lavoratore (nel nostro caso, l'Italia).

Per confermare il diritto all'indennità da malattia, il lavoratore dovrà rivolgersi al medico (o all'Istituzione incaricata) del Paese in cui si trova al momento dell'evento e richiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa dal primo giorno utile.

Il certificato dovrà essere trasmesso entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS di riferimento e, sempre entro due giorni, il lavoratore dovrà inviare al datore di lavoro l'attestato di malattia. Il certificato può essere anticipatamente trasmesso tramite fax, PEC o e-mail, con l'obbligo successivo di presentarlo comunque in formato originale. Non vi è alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione.

Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE con cui l'Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

Il lavoratore che si ammala durante la permanenza in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, dovrà comunque farsi rilasciare la certificazione di malattia che ne attesti l'incapacità lavorativa.

I dati essenziali del certificato e le modalità di trasmissione rimangono le stesse previste per l'Unione Europea, ma può essere previsto dagli accordi che la certificazione sia esente da legalizzazione (ossia dalla conferma di validità del documento tramite timbro o altre procedure previste dal Paese in cui è avvenuto il soggiorno).

Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE con cui l'Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

Se l'evento di malattia insorge all'interno di un Paese extra UE che non ha stipulato accordi o convenzioni in materia con l'Italia, il lavoratore avrà diritto all'indennità di malattia solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. La legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rimpatrio (ma sempre entro i termini di prescrizione annuale).